



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### Servizio Antincendi e Protezione Civile

Via Secondo da Trento, 2 - 38100 Trento  
Tel. 0461/492310 - Fax 492315

Trento, 30 settembre 2005

Prot. n. 18832/FB

Preg.mi Signori  
Comandanti dei Corpi dei  
Vigili del fuoco Volontari  
LORO SEDI

e, p.c. Preg.mi Signori  
Sindaci dei Comuni della  
Provincia di Trento  
LORO SEDI

Preg.mi Signori  
Ispettori delle Unioni distrettuali dei  
Corpi dei Vigili del fuoco Volontari  
LORO SEDI

Preg.mo Signore  
CAV. UFF. SERGIO CAPPELLETTI  
Presidente della Federazione  
dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari  
della Provincia di Trento  
SEDE



Preg.mo Signore  
SILVANO GRISENTI  
Assessore alle opere pubbliche,  
protezione civile e autonomie locali  
SEDE

Preg.mo Signore  
DOTT. ING. CLAUDIO BORTOLOTTI  
Dirigente Generale Dipartimento  
protezione civile e tutela del territorio  
SEDE

Oggetto: Disposizioni per i comandanti dei Corpi dei vigili del fuoco volontari.



2. La polizza UNIQA della Provincia, sezione I: norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi e dipendenti stabilisce, tra l'altro:
- Art. 22 – RCT: “La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdita e/o danneggiamenti di cose”;
  - art. 27.7: “risarcimento dei danni cagionati a terzi, da persone non dipendenti dall'assicurato, della cui opera comunque lo stesso si avvale per lo svolgimento delle sue attività”;
  - art. 27.10: “risarcimento per la R.C. derivante dalla proprietà ed operatività di mezzi di trasporto o di sollevamento, macchine operatrici, semoventi, gru, impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta”;
  - art. 27.46: “risarcimento danni da R.C. derivante da: prevenzione degli incendi, spegnimento di incendi boschivi e di altra qualsiasi natura, protezione, soccorso, assistenza alla popolazione in caso di calamità, addestramento, esercitazione e simulazioni di interventi, di sorveglianza ed assistenza in caso di manifestazioni pubbliche, demolizione di costruzioni in caso di incendio, crollo o altra calamità, partecipazione a Commissioni e/o organismi collegiali previsti.”
3. Sempre l'art. 27.46 prevede che “devono intendersi assicurati tutti gli appartenenti al Servizio antincendi e protezione civile, i corpi permanenti dei vigili del fuoco, i corpi volontari, le unioni provinciali, distrettuali e comprensoriali dei corpi volontari dei vigili del fuoco, le scuole provinciali antincendi, i vigili volontari ausiliari di leva, i soggetti privati obbligati, gli istruttori, gli aspiranti vigili del fuoco volontari e permanenti, i docenti ed istruttori della Scuola provinciale antincendi.”
4. L'Assicurazione inoltre (cfr. artt. 16 e 17) “... assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ..... designando d'intesa con l'assicurato legali o tecnici ..... fino all'esaurimento del grado di giudizio ..... Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato...”
5. Quanto sopra non esime però i Comandanti ad attenersi sempre alla diligenza del buon padre di famiglia nel loro operato, perché, in caso contrario, la responsabilità penale nella fattispecie ravvisata potrebbe essere fatta ricadere a carico del Comandante eventualmente inadempiente.

IL DIRIGENTE  
dot. mag. Fabio Berlanda -

